REGOLAMENTO (CE) N. 382/2003 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 2003

recante deroga per l'anno 2003 ai regolamenti (CE) n. 1371/95 e (CE) n. 1372/95 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli d'esportazione nei settori delle uova e delle carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione (²), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 13, e l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (³), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12, e l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2260/2001 (5), e del regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1383/2001 (7), recanti modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione rispettivamente nel settore delle uova e delle carni di pollame, i titoli di esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana nella quale sono state presentate le domande, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure specifiche.

- Tenuto conto dei giorni festivi del 2003 e della pubblicazione irregolare della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in tali giorni, risulta che il periodo di riflessione è troppo breve ai fini della corretta gestione del mercato e che occorre quindi prolungarlo.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, dei regolamenti (CE) n. 1371/95 e (CE) n. 1372/95, i titoli sono rilasciati alle date indicate nella tabella seguente, sempreché anteriormente a tali date non sia stata adottata una delle misure specifiche di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo.

Periodo di presentazione della domanda di titolo	Data di rilascio
Dal 14 al 18 aprile 2003	24 aprile 2003
Dal 2 al 6 giugno 2003	12 giugno 2003
Dal 14 al 18 luglio 2003	24 luglio 2003

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2003.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

(7) GU L 186 del 7.7.2001, pag. 26.

⁽¹) GU L 282 dell 1.11.1975, pag. 49. (²) GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7. (³) GU L 282 dell 1.11.1975, pag. 77. (⁴) GU L 133 del 17.6.1995, pag. 16. (⁵) GU L 305 del 22.11.2001, pag. 11. (°) GU L 133 del 17.6.1995, pag. 26.